REGOLAMENTO (CEE) N. 3258/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre macchine generatrici, motori e convertitori rotanti, della sottovoce 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che, per le altre macchine generatrici, motori e convertitori rotanti della sottovoce 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 10 950 000 ECU ; che in data 17 ottobre 1986 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari di Hong Kong ha raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.01 (codici Nimexe 85.01-09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58)	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : B. altre macchine ed apparecchi : I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : b) altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.